

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE**

Promosso da:

[REDACTED] Cod. Fisc.: [REDACTED],  
nata in Treviso il 25.07.1994, rappresentata, assistita e difesa, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti **Daniela L. Colusso** (CLSDLL67M45O403X) del Foro di Venezia PEC [danielaluisella.colusso@venezia.pecavvocati.it](mailto:danielaluisella.colusso@venezia.pecavvocati.it) e **Giandomenico De Francesco** (DFRGD-M69A14H501W) del Foro di ROMA, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in 00195 Roma (RM) Via Filippo Corridoni n. 19, Fax 1782730020, PEC: [gdefrancesco@legal-mail.it](mailto:gdefrancesco@legal-mail.it),

contro

il **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F. 96446770586, resistente, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato, domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, nonchè

contro

**ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA, 01131710376, resistente**, in persona del rettore *pro tempore*, con sede in Via Zamboni 33, 40126 Bologna, nonchè

contro

**ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA 01131710376, resistente**, in persona del rettore *pro tempore*, rappresentato, domiciliato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, e, per quanto occorra,

contro

**CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, 00317740371, resistente con sede in Via Magnanelli n. 6-3 , 40033 Casalecchio di Reno (Bo), nonchè

contro

**DR.** [REDACTED], controinteressato, (posizione n. 3025) residente in Via [REDACTED],

## AVVERSO

e per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione ed adozione di misura cautelare INAUDITA ALTERA PARTE, ovvero poi con decisione in forma semplificata, dei seguenti provvedimenti di cui solo alcuni appartenenti all'**Università di Bologna ALMA MATER STUDIORUM**:

- 1) copia delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione dei medici svoltasi in data 26.07.2022 presso l'Università di Bologna dalla candidata dr. [REDACTED] e report del test pubblicata nell'area personale sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it);
- 2) copia conforme del punteggio conseguito pubblicata nell'area personale sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it) ;
- 3) copia posizione personale ricavata dall'area personale da portale [www.university.it](http://www.university.it) ;
- 4) copia conforme verbale della aula di esame;
- 5) copia conforme della risposta dell'università alla richiesta dei sussidi dsa;
- 6) copia estratto posizione in graduatoria pubblicata in data 11.08.22 e ricavata dall'area personale della candidata.
- 7) copia decreto ministeriale del 27.05.22 n. 909 e tutti i suoi allegati;
  - Graduatoria unica nazionale dei medici che hanno partecipato alla prova per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione e suoi scorrimenti pubblicata in data 11.08.2022 anche nella parte in cui la ricorrente non ha raggiunto la posizione utile per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione prescelte come pubblicata sul sito [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) attraverso il portale [www.university.it](http://www.university.it);
  - Decreti Ministeriali, Regolamenti, decreti ed atti statali e regionali, nonché decreti e provvedimenti rettorali noti e non noti con i quali sono stati disposti, approvati e validati i posti disponibili nelle varie scuole di specializzazione dell'università di Bologna e delle diverse università d'Italia;
  - Decreto Ministeriale e Rettorale anche non noto di approvazione della graduatoria delle prove di concorso anche nella parte in cui non è inserita la ricorrente in posizione utile ai fini dell'ammissione alle scuole di specializzazione;
  - DM n. 130/2017 recante la composizione della commissione incaricata della formulazione e

validazione dei test per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per i medici per l'a.a. 2021/2022 e suoi allegati anche non noti e di ogni altro atto ministeriale con il quale è stata costituita la commissione di esperti che ha redatto i 140 quesiti a risposta multipla della prova di ammissione e del relativo decreto di nomina e di tutti gli allegati inerenti noti e non noti e nella parte in cui occorrer possa;

- i Verbali della predetta commissione e degli atti ancorchè non noti alla ricorrente con i quali la commissione degli esperti di cui al punto precedente ha individuato i 140 quesiti per gli aspiranti medici specializzandi, degli atti della predetta commissione e del MUR con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti;

- Gli atti e Verbali delle operazioni concorsuali noti e non noti alla ricorrente;

- Ogni atto noto e non noto di diniego all'immatricolazione della ricorrente alle scuole di specializzazione scelte;

- Ogni altro atto connesso, susseguente e/o presupposto, anche interno ed anche non noto alla ricorrente inerente agli atti suindicati impugnati,

- nonché per l'accertamento al diritto all'ammissione ad una delle scuole di specializzazione per i medici scelte per l'università di Bologna per l'anno accademico 2021/2022 tra quelle scelte dalla candidata con comunicazione del 19.09.22 (doc.12.);
- nonché per l'ammissione e l'immatricolazione in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione per medici scelte per l'università di Bologna per l'anno accademico 2021/2022, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione ed inviate nei termini di cui al citato DM (doc.12), anche in alternativa all'annullamento della prova selettiva e dei provvedimenti impugnati;

ed in subordine

condannare i resistenti al risarcimento in forma specifica a favore della ricorrente disponendo l'ammissione e l'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione scelte per l'università di Bologna per l'anno accademico 2021/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione del 19.09.22 (doc.12);

in subordine ulteriore

disporre l'annullamento della prova e la sua ripetizione con la concessione di tutti i mezzi compensative e dispensativi richiesti e previsti dalla legge.

### In estremo subordine

condannare i resistenti al risarcimento danni subiti e subendi a causa del diniego all'inserimento della candidata nella graduatoria in posizione utile e all'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione scelte per l'università di Bologna, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nel sito autorizzato (doc.12), nella misura di giustizia;

### **FATTO**

La dr [REDACTED] ha presentato tempestivamente domanda di partecipazione alle prove per l'ammissione **dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria** **giusto decreto del 27.05.2022 n. 909** presso l'Università di Bologna **ALMA MATER STUDIORUM** per l'anno accademico 2021-2022 tenutasi poi in data 26.07.22.

A corredo della domanda inviata a mezzo on line al sito autorizzato [www.university.it](http://www.university.it) , come previsto dal DM 909/2022, ha inoltrato la certificazione medica diagnosticata il suo disturbo all'apprendimento redatto dal dr. Claudio Vio: ***“disturbo specifico di apprendimento dislessia Evolutiva (F81.0), profilo Cattivo lettore, discalculia (F81.2), disgrafia (F81.8).***

Successivamente come richiesto dal bando e dall'ateneo, la candidata ha inviato un'ulteriore richiesta dei mezzi compensativi e dispensativi necessari e previsti per legge e certificazione dell'ULSS4 dr.Vio del 04.07.22 (doc. 9) con la quale veniva precisato che “[REDACTED] ***presenta tra i sintomi principali difficoltà nell'acquisizione dell'automazione dei processi di calcolo e di lettura(lenta ed affaticabile). Dal punto di vista del funzionamento si rilevano problematiche visuo-spaziali (es. Memoria spaziale), nella memoria di lavoro verbale e nelle componenti di efficienza dei processi” (doc.9).***

In calce alla presente certificazione venivano indicati i specifici mezzi compensativi e dispensativi da concedere alla ricorrente in ragione del suo disturbo, tra cui ***“calcolatrice, computer con video scrittura...spazio nel testo più ampio tra le parole....tempo aggiuntivo, ecc”.***

La prova di ammissione scritta consisteva in 140 quesiti a risposta multipla ovvero con cinque opzioni di risposta da svolgere in un tempo massimo di 210 minuti sui seguenti argomenti: ***“caratterizzanti il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia” e “su settori scientifico-disciplinari delle diverse tipologie di scuole di cui all'allegato 4”*** e da quesiti ***“inerenti la valutazione di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici”***, (art-. 6 DM

909/22).

Ad ogni domanda esatta veniva attribuito un punteggio pari a 1,5, per ogni risposta errata veniva assegnato un punteggio pari a -0,25 e per ogni risposta non data un punteggio pari a punteggio 0 (art. 7 DM 909-22).

Nello svolgimento delle prove di ammissione tenutasi in data 26.07.2022, nonostante la gravità del suo disturbo diagnosticato, l'ateneo riconosceva alla studentessa, come preavvisato, un tempo per espletare le prove pari al solo 30% in più rispetto a quello riconosciuto alla generalità dei candidati, il tutor lettore ed una calcolatrice fornita dall'università, peraltro, difettosa e dotata di tasti non efficienti.

Non veniva riconosciuta nessuna altra misura dispensativa né compensativa idonea a garantire la pari opportunità con gli altri candidati, nonostante le reiterate richieste (doc.9).

In data 26.07.2022, dopo aver sostenuto la prova, veniva resa pubblica la valutazione della prova dei candidati e della ricorrente nella area personale con punteggio di totali 52,25, ben inferiore ai punteggi, invece, necessari per poter concorrere ai posti disponibili presso le scuole di specializzazione, mentre **in data 11.08.2022 veniva resa pubblica al sito internet autorizzato la graduatoria unica nazionale di merito con l'indicazione per ogni candidato del punteggio ottenuto e della posizione in graduatoria per la possibile immatricolazione nelle scuole di specializzazione.**

In data 8 settembre 2022, poi rinviata dal MUR, al 11 settembre 2022, ogni candidato doveva fino inderogabilmente al 19 settembre 2022, operare le sue scelte preferenziali sulla tipologia e sede di scuola di specializzazione, come previsto dal bando di concorso di cui al DM del 27.05.22 n. 909 art. 9. La ricorrente sceglieva nell'ordine di preferenza: 1) dermatologia e venerologia presso l'università di Bologna, 2) medicina fisica e riabilitativa presso l'università di Bologna, 3) medicina del lavoro presso Università di Bologna (doc.12)

In data **21 settembre 2022** venivano comunicate nel sito internet autorizzato dal bando le assegnazioni dei candidati alle rispettive scelte in base ai posti disponibili e al punteggio conseguito a seguito della prova di esame e titoli del 26.07.22, che ovviamente non vedeva la ricorrente assegnata ad alcuna delle sue scelte per non aver raggiunto la posizione in graduatoria utile ai fini dell'assegnazione (doc.6).

Il DM n. 909 del 27.05.22 prevede **l'immatricolazione dei candidati assegnatari entro la**

scadenza, rideterminata successivamente, del 29 settembre 2022 a pena di decadenza, la scadenza delle pubblicazioni da parte del Cineca del perfezionamento delle avvenute immatricolazioni per il 04.10.2022 e l'inizio delle lezioni per il 1 novembre 2022 (art.9 DM 909-2022), con possibilità a decorrere dalla data del 05.10.22 di riapertura della sessione straordinaria di recupero posti rimasti vacanti in base solo a quanto stabilito dall'art. 10 del citato DM e secondo le posizioni utili in graduatoria raggiunti dai restanti candidati, **da perfezionarsi inderogabilmente entro il giorno successivo rispetto alla riapertura ovvero entro il 06.10.22.**

### **DIRITTO**

I provvedimenti impugnati si profilano illegittimi e lesivi dei diritti e degli interessi legittimi della ricorrente e, pertanto, avverso gli stessi, si propone ricorso davanti a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per i seguenti

### **MOTIVI**

**1)Violazione di legge e/o errata od omessa applicazione dell'art. 2 e dell'art. 5 della L. 170/10, nonché dell'art. 3 comma 2 della Cost., disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed eccesso di potere da parte dell'amministrazione resistente e del Ministero, nonché falsa ed errata applicazione dell'art. 4 del DM n. 130/2017 e dell'art. 5, dell'art. 6, dell'art. 8 e dell'art. 9 del DM del 27.05.2022 n. 909 e suoi allegati (in particolare allegato 1 e 5) e dell'intero DM n. 909 del 27.05.22 e di tutti i suoi allegati, sulle modalità a livello nazionale di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2021/2022 ed eccesso di potere, sviamento e contraddizione e violazione dell'art. 97 cost. e del principio del buon funzionamento delle amministrazioni resistenti.**

A) La formulazione dei quesiti oggetto della prova di ammissione alla graduatoria per l'assunzione presso le scuole di specializzazione per i medici è strutturata graficamente in modo inadeguato perchè i candidati affetti da DSA possano avere un'immediata comprensione del loro testo.

La grafica dei quesiti oggetto della prova del 26.07.22, come risulta dalla documentazione allegata (doc.1) che corrisponde a quella che appariva nello schermo del computer in dotazione alla candidata al momento dell'espletamento della prova, non è adeguata e strutturata grafica-

mente in modo conforme e funzionale né allo stato di comorbidità della candidata, né, comunque, alle difficoltà che incontra una qualsiasi candidata affetta da dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, in quanto la dimensione assai piccola dei caratteri e la mancanza della richiesta spaziatura tra le lettere rende al candidato affetto da DSA difficile la lettura e la conseguente immediata comprensione del testo.

Non sono state prese in considerazione le difficoltà di decodificazione e di individuazione dei segni grafici che sono tipiche dello specifico disturbo di cui sono affetti i dislessici e nel caso di specie l'odierna candidata.

Le linee guida del 2011 n. 5996 e studi scientifici e specialisti approfonditi hanno chiarito che per gli affetti da DSA devono essere osservati specifici dettami grafici per rendere loro più accessibili i testi e quindi le prove scritte degli esami ed in particolare sono prescritte: *“l’uso del carattere times roman, carattere 16p, l’aumento della spaziatura tra i caratteri per evitare l’affollamento visivo, l’interlinea 1,5, si deve evitare il corsivo e le sottolineature...non spezzare le parole per andare avanti,... consentire la verticalizzazione del testo, ecc (G. Zorz in “Caratteristiche visive nella dislessia”)*.

Il dr. Vio dell'ULSS4 nel certificato dimesso dalla candidata a corredo della domanda di partecipazione alla prova, precisa che la dr. [REDACTED] è affetta da *“difficoltà nell’acquisizione dell’automazione dei processi di calcolo e della lettura (lenta ed affaticabile)...si rilevano problematiche visuo-spaziali...(doc.9).*

Evidenziava, altresì, la necessità di “uno spazio nel testo più ampio tra le parole” e la necessità in caso di prova scritta della sua formulazione a domanda aperta (doc.9).

Il dr. Vio e il dr. Casarin prescrivono, infatti, nelle loro elaborazioni peritali che il mancato ricorso all’uso dei predetti dettami grafici aggrava le difficoltà di una dislessica, ed in particolare della ricorrente, rendendo il superamento della prova scritta cui è stata sottoposta più ostica e difficile, non essendo posta in una posizione paritaria con la generalità degli altri candidati (all.b-c-d), che, invece, per un’immediata lettura e comprensione del testo non necessitano di tali accorgimenti, non essendo affetti dai suddescritti problemi visuo-spaziale di cui è affetta la sig. [REDACTED]..

I certificati del dr. Vio allegati alla domanda di partecipazione e la valutazione peritale allegata hanno evidenziato che il disturbo della ricorrente era tale da imporre il rispetto dei prescritti

accorgimenti grafici, ormai acclarati dalla letteratura medica e hanno accertato che il “*questionario della prova selettiva come strutturato e formulato NON consente l'immediato recepimento né l'immediata comprensione del contenuto dei quesiti da parte della perizianda proprio perchè portatrice di una situazione di comorbidità*” (doc. 9-10-11).

L'inadeguata formulazione grafica e strutturale dei quesiti, o meglio, la formulazione degli stessi in modo non funzionale alla loro immediata comprensione da parte della ricorrente in ragione del suo disturbo di DSA diagnosticato e, comunque, in modo ostativo ad un immediato apprendimento e comprensione per chi, come la candidata ricorrente, già per i disturbi di cui è affetta, soffre di difficoltà di decodificazione dei segni e di affollamento visivo, ha precluso alla ricorrente di comprendere meglio e in modo immediato il contenuto e il significato dei quesiti e di dare loro una risposta esatta e conseguentemente di aggiudicarsi un punteggio superiore.

In altre parole la grafica delle lettere e dei caratteri con cui sono state formulate le domande e le rispettive risposte della prova, l'uso di dimensioni troppo ridotte dei caratteri e delle lettere, la spaziatura troppo ravvicinata tra le varie lettere e cifre, hanno, quindi, reso più difficile per la candidata l'affrontare la prova rispetto agli altri candidati ed influenzato negativamente il risultato sia perchè ha comportato per la ricorrente un maggior dispendio di energie e di tempo prezioso, trattandosi di prova soggetta a tempo, sia perchè ha influenzato anche il risultato, portando la ricorrente per stanchezza, a causa dei caratteri grafici ostici per la sua comorbidità, a dare risposte errate.

**Tutto questo ha creato una disparità di trattamento impossibile da rendicontare ex post tra la generalità dei candidati e la candidata odierna ricorrente.**

**L'inadeguatezza della struttura grafica delle domande e delle risposte della prova non è stata superata dal lettore concesso, in quanto la lettrice era una studentessa in materie umanistiche che spesso trovava difficoltà nelle lettura di nomenclature mediche di carattere specialistico, finendo per aggravare la immediata e veloce comprensione del testo della prova alla candidata anziché agevolare.**

Per superare l'inadeguatezza grafica delle domande e delle risposte oggetto della prova **il MUR e l'università di Bologna avrebbero dovuto apprestare per i candidati affetti da DSA, anzichè un lettore umano, un computer dotato di programma di sintesi vocale da**



**ascoltare con le cuffie ed un programma di video-ingranditore .**

Nonostante la reiterata richiesta da parte della candidata di strumenti compensativi e dispensativi adeguati al suo stato di comorbidità (doc. 8-9), **l'università ha negato altri mezzi compensativi rispetto a quelli concessi ovvero alla calcolatrice non scientifica, al lettore umano e al tempo aggiunto del 30% in più, arrecando in tal modo un grave pregiudizio alla ricorrente che, a causa della mancanza di mezzi compensativi adeguati e proporzionati al suo stato di comorbidità, non ha potuto affrontare la prova in uno stato di parità con gli altri partecipanti, finendo per affrontare maggiore difficoltà nel rispondere ai 140 quesiti, peraltro, in un tempo così ridotto, per la difficoltà di decodificare e di leggere velocemente i quesiti e le relative risposte ( 5 per ogni quesito),** come era stato preventivamente comunicato all'università con diagnosi medica ( doc.8-9).

Va aggiunto, altresì, che le prove a quiz con risposta multipla, dove le opzioni sono addirittura ben 5 e non solo due o tre, comporta una maggiore difficoltà in termini di decodificazione e di concentrazione per una persona affetta da DSA, come precisa il dr. Vio nel certificato di diagnosi del 4 marzo 2013 (doc.8), mentre la domanda a risposta aperta per chi è affetto da disturbi visuo-spaziali risulta essere più accessibile ed offre maggiori possibilità di dimostrare la cultura e preparazione del candidato affetto da DSA.

**B) Sotto altro profilo si palesano le violazioni e i vizi in forza dei quali si chiede l'annullamento dei provvedimenti ed atti impugnati, ovvero perchè non solo i quesiti erano strutturati e formulati graficamente in modo assai inadeguato, complesso ed ostico per un'immediata comprensione del loro contenuto da parte di chi è affetto di DSA e, comunque, non in modo conforme alle linee guida previste per i portatori di DSA, ma i quesiti o alcuni di essi, erano anche formulati sotto un profilo sintattico e concettuale in modo erroneo ed illegittimo, con formule ingannatorie, ambigue ed equivocate, inducendo a ritenere esatte più di una soluzione con lo specifico scopo di trarre in errore il candidato** al fine di farlo errare nel scegliere la risposta esatta.

Si impugnano i provvedimenti autorizzativi ministeriali e rettorali dei quesiti oggetto di prova perchè illegittimi, in violazione di legge (artt. 5 - 2 della L. 170/10 e dell'art. 3 comma 2 Cost.) e frutto di eccesso di potere.

La prova consisteva in 140 quesiti a risposta multipla ovvero con cinque opzioni di risposta da

svolgere in un tempo massimo di 210 minuti sui seguenti argomenti: *“caratterizzanti il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia”* e *“su settori scientifico-disciplinari delle diverse tipologie di scuole di cui all'allegato 4”* e da quesiti *“inerenti la valutazione di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici”*, (art. 6 DM 909/22).

I quesiti n. 4-50-57 della prova della ricorrente (doc.1) sono predisposti in modo da trarre in inganno il candidato, offrendo a primo acchito più di una risposta esatta e, quindi, sono ingannevoli ed ambigui, con pregiudizio del corretto svolgimento della prova e del conseguimento di un esito positivo della prova e del raggiungimento di un punteggio maggiore nel rispondere alle domande, stante l'obiettivo difficoltà di rispondere alle stesse in maniera corretta.

I quesiti ai nn. 5-11-18, 49, 74, 83, 82, 100, 118,124, 126 della prova della ricorrente (doc.1) risultano formulati in modo assai articolato e complesso, oltre che ambiguo, suggestivo, equivoco, spesso ridondanti di negazioni o strutturati in forma negativa o residuale, costringendo ad uno sforzo di analisi delle varie risposte, diretti a far insorgere insicurezza nello scegliere la risposta corretta, non per mancanza di preparazione, ma a causa della loro formulazione sibillina.

Le ulteriori domande della prova d'esame della ricorrente (cfr doc.1) indicate ai nn. 33, 38, 40, 41, 47, 53, 79, 115, 134, 135, 136, presentano una evidente ambiguità, consistente nella eccessiva genericità e indeterminatezza della descrizione del caso clinico prospettato, tale da condurre a ritenere in diversi quesiti, come alternativamente corrette diverse o almeno due, delle cinque risposte opzionali offerte in esame, e con ciò creando disorientamento e perdita di tempo prezioso per il candidato nel trovare la risposta più esatta o quella ritenuta tale dal sistema. Più precisamente l'indeterminatezza e genericità della formulazione del quesito e la mancanza di una dettagliata e specifica formulazione e descrizione del caso prospettato, come risulta in questi ultimi quesiti suindicati, rendeva particolarmente difficile l'inquadramento del caso clinico o diagnostico, quale necessaria ed indispensabile premessa per individuare la corretta risposta tra le diverse simili offerte.

I quesiti, infine, ai n. 12, 26, 124, 137 della prova di esame della ricorrente (doc.1) si caratterizzano, invece, per la sottile somiglianza delle risposte indicate, tali da mettere in difficoltà la ricorrente nella scelta della risposta esatta, stante la loro eccessiva somiglianza.

La presenza di quesiti di tal genere nello svolgimento della prova ha ingenerato incertezza e

confusione ed imposto l'investimento di un maggior tempo per la loro decodificazione e comprensione da parte della ricorrente, con grave ed ulteriore disparità di trattamento rispetto agli altri candidati che non soffrono le peculiari difficoltà di decodificazione dei segni grafici a cui, invece, è sottoposta la dr [REDACTED].

Gli atti della Commissione che ha predisposto i quesiti della prova, gli atti e i decreti del Mur che ha predisposto e convalidato i quesiti oggetto della prova e dell'ateneo che ha organizzato lo svolgimento della prova, sono lesivi del diritto legittimo della ricorrente al superamento della prova e del generale affidamento che la stessa aveva posto nel corretto svolgimento della prova alla quale si è sottoposta.

La sussistenza di alcuni quesiti della prova che ingenerano confusione in ordine all'inquadramento del caso clinico e gli altri quesiti che per la loro formulazione articolata e suggestiva inducono a ritenere ben due risposte egualmente esatte, comporta, per la candidata un enorme dispendio di tempo e concentrazione, superiore a quello della generalità dei candidati per poter giungere alla decisione finale di quale delle due risposte sia quella ritenuta esatta dal ministero.

La erronea formulazione dei predetti quesiti e di quelli, comunque, aventi una formulazione ingannevoli ed ambigue, sono circostanze di fatto che hanno ingenerato un profondo disorientamento e una perdita di tempo per individuare la risposta veramente esatta per tutti i candidati, ma ancor di più per la ricorrente.

Ciò è tanto più grave perchè si tratta di una prova dove il fattore tempo è assolutamente determinante ai fini dell'esito della selezione, dovendo rispondere ai 140 quesiti in 210 minuti, e che impone il superamento di maggiori difficoltà per un candidato affetto da DSA.

Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può, infatti, che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione..

L'illegittimità e l'erroneità dei quesiti ingannevoli e suggestivi denunciati va ricercata, quindi, nella violazione del principio che benchè ogni quesito comprenda ben cinque risposte opzionali, in ogni caso non può concedersi che vi sia più di una risposta univocamente ed inevitabilmente esatta.

Non può essere previsto alcun esercizio di discrezionalità in ordine alla soluzione che deve essere certa e univoca nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opi-

nabili o di differenti opzioni interpretative (*Tar Campania Napoli Sez IV 30.09.2011, n. 4591*).

Recentemente il Consiglio di Stato ha precisato che “*costituisce prescrizione imperativa quella secondo cui ogni quesito relativo al test di ammissione al corso universitario deve prevedere una sola risposta esatta tra le cinque proposte. Ne consegue che sono illegittimi non solo i quesiti che non prevedono nessuna risposta esatta, ma anche quelli che prevedono più di una risposta esatta*” (*Consiglio di Stato, Sez. VI, 18.06.2012, n.3541*) o che apparentemente le prevedono.

In altri termini la difficoltà dei quesiti oggetto della prova selettiva deve consistere per il candidato unicamente nel cercare la risposta facendo ricorso alla propria preparazione culturale, senza imporre impiego di energie e tempo inutilmente investito in valutazioni discrezionali su quale delle possibili risposte egualmente esatte debba essere la più accreditata dal MUR.

Ove, infatti, i quesiti siano formulati in modo suggestivo, ingannevole o assai complesso ed articolato, tanto da imporre valutazioni interpretative e discrezionali su quali delle risposte possibili sia quella più esatta, la prova non può che essere invalida e lesiva dei diritti del candidato, che anziché impegnarsi nel ricercare nel proprio bagaglio culturale la risposta esatta, deve investire tempo prezioso nel valutare quale risposta possa essere la migliore.

Sul punto la Giurisprudenza amministrativa ha già più volte precisato che nei quiz a risposta multipla, come quello del caso di specie, non rileva ai fini dell'illegittimità solo l'erroneità della soluzione indicata come errata, ma anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla.

Va aggiunto che l'ambiguità e la contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora come nel caso che ci occupa, assumono una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato, comportando incertezze e perdite di tempo che vanno ad inficiare l'esito finale per la generalità dei candidati, figuriamoci per un candidato affetto da DSA (*Tar Toscana Firenze Sez I n. 1105/2011; Tar Calabria Reggio Calabria n. 508/2008; Tar Campania Napoli, Sez. IV 28.10.11 n. 5051*).

Dei 140 quesiti, infatti, la ricorrente ha risposto in modo esatto a soli 62 quesiti, mentre non

ha dato risposta alla maggior parte delle domande con formulazione indeterminata, generica e suggestiva e con formulazione negativa tra cui i nn. 5-18-28-11-24-30-31-38-39-50-53-82-115-135-136-140.

Alle domande con formulazione ingannevole, ambigua, complessa ed articolata, o in forma di negazione e/o implicanti risposte simili o suggestive, la ricorrente ha dato risposta errata, tra cui i quesiti nn.12-26-33-40-41-47-49-74-83-100-118-124-126-134-137-139.

Rendicontare ex post in che misura la formulazione dei quesiti abbia inciso nell'esito della prova della ricorrente non è determinabile in misura precisa, ma di certo ha comportato il raggiungimento di un risultato non sufficiente a collocarla in posizione utile nella graduatoria nazionale ai fini dell'ammissione ai post disponibili per la scuola di specializzazione scelta dalla stessa.

Alla luce di quanto su esposto e documentato (doc.10-11) non vi sono dubbi circa la sussistenza di un effettiva ambiguità nella formulazione di alcuni dei quesiti della prova, tale da ingenerare confusione in ordine alla individuazione del caso clinico prospettato dalla domanda d'esame o in ordine alla individuazione della reale risposta esatta da individuare tra le varie simili offerte e da comportare una grave ed irreparabile perdita di tempo da parte della candidata nel capire il caso clinico a cui dare risposta o nel valutare tra le due o più risposte ingannevoli o simili quale fosse la più esatta, implicando quel giudizio discrezionale che in una prova selettiva, come quella di cui si discute, non dovrebbe essere ammessa, in quanto illegittima ed ingiusta, oltre che implicante violazione di legge .

In tale contesto la prova della ricorrente è ulteriormente falsato per non aver avuto la possibilità di affrontare la prova in condizioni di parità con la generalità degli altri candidati e per aver dovuto affrontare difficoltà maggiori rispetto agli altri candidati nella decodificazione delle suindicate domande, in quanto strutturate graficamente in modo inadeguato, per chi come lei, è affetta da DSA.

L'inadeguata formulazione grafica e strutturale dei quesiti e la loro formulazione in termini ingannevoli, equivoci, generici ed indeterminati, nonché assai articolata e complessa, sono circostanze di fatto che hanno reso più complicata la comprensione del contenuto dei quesiti per la ricorrente affetta da DSA, tanto più che tali difficoltà non sono state superate dai mezzi compensativi concessi perchè inadeguati ed insufficienti, e hanno impedito la necessaria con-

centrazione alla candidata che, per i suoi specifici disturbi ha maggiore difficoltà degli altri a concentrarsi, e la realizzazione dell'obiettivo perseguito dal MUR di selezionare i più meritevoli ed idonei all'accesso alle scuole di specializzazione, provocando una grave e profonda discriminazione tra la generalità dei candidati e la odierna ricorrente.

**2) Violazione di legge, ovvero violazione dell'art. 2 della legge 170/2010 e dell'art. 3 comma 2 della Costituzione e disparità di trattamento ed eccesso di potere; violazione di legge ed omessa ed erronea applicazione dell'art. 5 n.1 della legge 170/2010 .**

I provvedimenti impugnati di non ammissione della candidata alle scuole di specializzazione per il mancato raggiungimento del punteggio che la colloca nella graduatoria nazionale in posizione utile ai fini dell'ammissione, sono stati emessi in violazione alla legge 170/2010 in particolare dell'art. 2 che detta le finalità precipue a cui devono ispirarsi il Mur nel bandire le prove e gli atenei nel darne esecuzione per consentirne il superamento per l'ammissione alle scuole di specializzazione e, comunque, in evidente disapplicazione dei dettami normativi prevista dalla predetta legge.

La citata legge si propone come finalità da perseguire quella di “**garantire il diritto all'istruzione**” (lett.a), quella di “*favorire il successo scolastico anche attraverso **misure didattiche di supporto**, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità*” (lett. b), quella di “*adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti*” (lett. d); quella di “*assicurare **eguali opportunità** di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale*” (lett. h).

Il Ministero che bandisce le prove di ammissione e l'ateneo bolognese che ha organizzato il loro espletamento, avevano l'obbligo di osservare le predette finalità legislative e la prova di ammissione doveva, quindi, essere bandita ed organizzata in modo da assicurare l'applicazione e l'osservanza concreta delle predette finalità in modo che agli studenti con DSA fosse offerta la possibilità di partecipare in condizioni di **eguale opportunità** in ossequio al superiore “**diritto all'istruzione**”, anche ricorrendo a “**misure didattiche di supporto**” o **mezzi compensativi** idonee a favorire la condizione di eguaglianza con la generalità degli altri candidati, nonché con “**forme di verifica e di valutazione adeguate**” (o mezzi dispensativi) alle peculiarità diagnosticate al candidato e documentate ( cfr lett. h, a, b art. 2 L. 170/10).

La prova di ammissione alla quale ha partecipato la candidata deducente, invece, non è avve-

nuta né è stata organizzata nel rispetto delle predette finalità.

**Soprattutto alla luce delle predette erroneità e, comunque, dell'inadeguatezza nella formulazione grafica e strutturale, oltre che concettualmente ingannevole ed ambigua dei quesiti e delle risposte degli stessi, oggetto della prova, soprattutto per una candidata affetta DSA, il Mur avrebbe dovuto, in ossequio alla legge 170-2010, disporre con DM la possibilità per gli atenei di adottare misure compensative e dispensative adeguate per porre in condizioni di parità i candidati affetti da DSA rispetto alla generalità degli altri candidati e l'ateneo bolognese, nel caso di specie, avrebbe dovuto avere maggior attenzione nel concedere alla candidata i mezzi compensativi e dispensativi commisurati al suo stato di comorbilità e, comunque, quelli richiesti, al fine di porla in una posizione di parità rispetto alla generalità degli altri candidati, e di garantire il suo diritto al superamento della prova e al raggiungimento di un risultato migliore e più competitivo per l'ammissione alle scuole di specializzazione.**

Il Mur, come pure l'ateneo ha il dovere di perseguire le finalità citate dalla legge, adottando a norma dell'art. 5 comma 1 della stessa legge *“appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica”*.

La prova consisteva nel rispondere a 140 quesiti a risposta multipla nel tempo massimo di 210 minuti, ovvero un minuto e poco più a domanda, ma per i candidati con DSA il tempo concesso veniva aumentato del 30% (cfr DM n. 909-del 27.05.2022).

Nonostante la esplicita domanda formulata dalla candidata (doc.8-9), l'ateneo, la cui decisione si impugna perchè illegittima e in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 co. 2 Cost, ha messo a disposizione della candidata solo una calcolatrice, peraltro, difettosa, perchè aveva i tasti che funzionavano a fatica e un tutor lettore, ovvero un commissario che a fianco della stessa le leggeva le domande, ma la cui voce era sovrastata dal rumore procurato dalla moltitudine degli altri aspiranti candidati, tutti raccolti nell'ambito dello stesso padiglione, e dalle continue interruzioni dovute dalle comunicazioni diffuse con il microfono dalla commissione e dirette a scandire lo trascorrere del tempo, ad invitare i candidati al silenzio e a dare informazioni nell'esecuzione delle prove..

Il tutor lettore, in realtà, per sua stessa ammissione era una studentessa in materie umanistiche e non aveva competenze in materie scientifiche e mediche ed in molte domande si è trovata a

leggere con difficoltà, spesso interrompendosi, stante il numero considerevole di termini specifici della scienza mediche, facendo perdere tempo e concentrazione alla candidata.

Si noterà come la quasi totalità della domande e delle conseguenti risposte (cinque risposte opzionali per ciascuna domanda) contenessero molti specifici termini medici e scientifici propri della scienza medica, complicati, di difficile lettura, inconsueti e un po' astrusi rispetto alle conoscenze generali e comuni, che dovevano implicare una lettura corretta da parte del tutor lettore.

La mancata capacità del tutor lettore di leggere in modo spedito e immediato i numerosissimi termini medici e diagnostici specifici e scientifici contenuti nella prova di esame ha comportato per la candidata una rallentamento nel rispondere alle domande, perchè era costretta a richiedere sempre di rileggere nuovamente ogni domanda e le conseguenti risposte, comportando, altresì, per lei tale situazione una continua distrazione, una perdita di concentrazione, ed in generale una maggiore difficoltà nel affrontare e superare la prova e nel fornire le risposte esatte, pregiudicando l'esito migliore della sua prova.

Tali inconvenienti che hanno reso difficile, più grave e difficoltosa la prova per la ricorrente pregiudicandone l'esito finale, potevano e dovevano essere superati se, in luogo, del tutor lettore, fosse stato disposto per i candidati affetti da DSA un programma di sintesi vocale con cuffie, nonché un sistema di video-ingrandimento ed un tutor lettore esperto e competente in materia scientifiche.

**Si impugna, pertanto, l'art. 5 comma 4 del DM n. 909 del 27.05.22 nella parte in cui non prevede la concessione, quale mezzo di ausilio, per mettere su un piano di parità i candidati affetti da DSA con la generalità degli altri candidati, l'uso del programma di sintesi vocale collegato al computer in dotazione per sostenere la prova con l'uso di cuffie o strumenti di ascolto audio, violando l'art.3 co. 2 Cost e perpetrando la violazione dell'art. 5 della l. 170-2010 e con eccesso di potere .**

**Si impugna, altresì, il provvedimento dell'ateneo con cui è stato negato ogni altro mezzo compensativo e dispensativo previsto dalla legge, richiesto dalla candidata e commisurato al grado di comorbilità e ha, altresì, deciso di mettere a disposizione della candidata ricorrente solo un lettore umano, pur potendo, invece, in forza dell'art. 5 n. 4 lett.b) del DM 909 del 27.05.22 in alternativa e in ragione *“della particolare gravità certificata del***



**DSA” della candidata come documentato (doc.8-9), adottare, in luogo del lettore scelto dall'ateneo, “un video-ingranditore”, come previsto dal DM 909/2022, che avrebbe sicuramente ovviato alle difficoltà di decodificazione incontrate dalla ricorrente nell'affrontare la prova a causa del suo deficit DSA e a causa della mancanza di competenza e cultura medica del lettore, agevolando la lettura ed ottimizzando l'impiego conseguente del tempo a disposizione, dell'energia e della concentrazione della candidata.**

In altre parole l'ateneo ha violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost e commesso una violazione di legge ovvero della legge 170-2010 ed eccesso di potere per aver deliberatamente disatteso, nonostante le specifiche richieste della candidata (doc.8-9), la prescrizione ministeriale prevista all'art. 5 co. 4 lett B nel punto in cui prevedeva ***“in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nello svolgimento delle prove stesse , l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi :...video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del servizio disabilità DSA di ateneo ove istituito”***.

Sotto un duplice profilo, quindi, l'ateneo si è reso responsabile della violazione di legge ed eccesso di potere, ovvero innanzitutto per aver discrezionalmente, e così errando, deciso di, in luogo del video-ingranditore, che avrebbe garantito maggiore parità di trattamento della candidata Dsa rispetto agli altri concorrenti, come previsto dal citato DM 909/22, di predisporre per la ricorrente un lettore umano.

In secondo luogo l'ateneo ha commesso un'ulteriore violazione di legge ed eccesso di potere con conseguente violazione del principio di eguaglianza, pregiudicando il superamento della prova, per averle assegnato un lettore privo di competenza medica, mentre, in ossequio al dettato normativo del Dm citato, avrebbe dovuto scegliere un lettore competente ed esperto in discipline mediche, assicurando, come previsto dal citato art. 5 co.4 lett.b) del citato DM “il supporto di appositi esperti”, tanto più che si tratta del superamento di una prova avente un elevato livello di approfondimento culturale specialistico.

La gravità di aver assegnato un lettore avente cultura umanistica e non uno esperto in discipline mediche come previsto dal citato DM, è stata una scelta tanto più dannosa per la candidata se si considera che il DM all'art. 6 co. 2 prevedeva ben 140 quesiti su argomenti *“caratterizzanti il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia”* e *“su settori scientifico-discipli-*

*nari delle diverse tipologie di scuole di cui all'allegato 4” e da quesiti “inerenti la valutazione di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici”, implicanti una preparazione culturale medica approfondita e specialistica che il lettore non aveva, tanto da avere difficoltà a leggere i numerosissimi termini medici presenti nei quesiti e nelle relative risposte opzionali.*

Il lettore umano assegnato doveva avere competenza medica o, comunque, scientifica per offrire una lettura più fluida ed immediata, senza incespicature o difficoltà di lettura, tali da rendere incomprensibile il testo alla candidata, che a causa della inadeguatezza grafica del testo riprodotto nel video del computer, oltretutto, non era in grado da sola, senza adeguati mezzi compensativi, di leggere in modo corretto ed immediato nè i quesiti, nè le relative risposte.

Non sono stati predisposti altri strumenti dispensativi e compensativi come prevede la legge (art. 5 L. 170/10) e come richiesto dalla ricorrente e previsto dal certificato di diagnosi del dr. Vio (doc.8-9) per porre la candidata su una posizione di parità nell'affrontare la prova di ammissione e ciò in violazione della normativa in vigore e dell'art. 5 comma 1 della legge 170/10.

Il dr. Vio, che aveva diagnosticato la sintomatologia, come pure la ricorrente, avevano richiesto espressamente ed indicandone le motivazioni, i necessari mezzi compensativi, tra i quali :” computer con programma di video scrittura..se necessaria la prova scritta con domanda aperta, con spazio nel testo più ampio tra le parole ( meglio se a monitor) e scrittura a tastiera... ” ecc.(doc.8-9).

I mezzi richiesti, quali,un programma di video scrittura, una grafica con spazi maggiori tra le singole lettere, come prevede la normativa in materia di DSA, un programma di sintesi vocale con mezzo di ascolto audio personalizzato (cuffie) e un programma di video-ingranditore e un lettore competente, non sono stati concessi e quei pochi forniti erano assolutamente insufficienti, inadeguati e non commisurati al disturbo della ricorrente, anzi, alcuni come il tutor lettore, si sono rivelati dannosi tanto da pregiudicare l'esito della sua prova.

La candidata ha, infatti, risposto in modo corretto a solo 62 domande, mentre a ben n.37 domande non ha risposto e ad altre n. 41 ha dato risposta errata (doc.1).

La valutazione raggiunta è stata di totale punti 51,75, oltre al punteggio di 0,5 per la laurea in medicina e chirurgia, che, **al momento della pubblicazione delle graduatoria unica nazio-**

**nale in data 11.08.22 (doc.6), tale valutazione si è rivelata essere insufficiente per consentire alla candidata di ricoprire una posizione utile per concorrere nella graduatoria nazionale ed ottenere uno dei posti di assegnazione alle scuole di specializzazione scelte.**

Il maggior numero di risposte errate, infatti, comprende le domande in cui copiosi si rinvenivano i termini medici specialistici, ovvero quando l'inefficienza del lettore umano, unitamente alla mancanza di un programma video ingranditore e di un programma di sintesi vocale si è manifestata maggiormente, rendendo assolutamente difficoltoso per la candidata affrontare la prova in termini di parità con gli altri concorrenti e di superarla in termini positivi.

La concessione del tempo supplementare e dei due strumenti compensativi anzidetti non potevano essere sufficienti, né adeguati per mettere la candidata in una situazione di partenza di eguaglianza e di parità rispetto alla generalità degli altri candidati per poter potenzialmente affrontare e superare la prova.

Vi è una evidente violazione ed omessa applicazione della legge, ovvero del dettato legislativo di cui al comma 1 dell'art. 5 della citata legge 170/10, per omessa predisposizione di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi previsti legislativamente in tali casi e commisurati alla comorbilità della candidata.

La violazione di legge o addirittura l'omessa applicazione della stessa con conseguente disparità di trattamento si ravvisa nella circostanza che l'ateneo ha creduto di applicare la legge, limitandosi a concedere un tempo supplementare del solo 30% in più, ma così, finendo per disapplicare la norma di cui al n. 1 dell'art. 5 della L. 170/10 che prevede, invece, l'adozione di misure **ulteriori a favorire il superamento della prova** per i candidati affetti da DSA.

Va precisato che tali strumenti compensati e dispositivi, meglio descritti dall'art. 6.7 del DM n. 5669 del 11.07.12, non sono tali da predisporre una situazione di vantaggio e di favore della candidata affetta da DSA, ma sono tali da offrire alla stessa con diagnosi di DSA condizioni di partenza paritarie nell'affrontare la prova, perchè idonei a sopperire e superare le difficoltà che il predetto disturbo di DSA comporta al singolo soggetto, rendendo difficoltosa, ad esempio, la decodificazione delle lettere, la concentrazione e l'attenzione spazio-temporale nella identificazione dei segni nella lettura e nel calcolo, di qui la loro necessaria applicazione e predisposizione a favore dei candidati portatori di DSA, pena la violazione dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, come precisato pure dal DM 5996/2011.

L'ateneo è contravvenuto all'applicazione della legge, creando una grave e dannosa disparità di trattamento con conseguente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 comma 2 Costituzione nel decidere di non adottare altre o diverse misure compensative o dispensative, oltre o in alternativa al tempo supplementare concesso, in quanto aveva l'obbligo di predisporre le misure proporzionate alla gravità di diagnosi di DSA documentata.

***“Le linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”*** allegate al D.M. n. 5669 del 12.07.11 a cui l'art. 7 della L. 170/10 rimanda per la puntuale esecuzione della legge stessa, infatti, precisano all'art. 6.7. che gli atenei *“in caso di particolare gravità certificata del DSA...- nella loro autonomia – possano valutare di adottare **ulteriori** misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove”* (cfr punto 6.7 delle linee guida), consistenti nella possibilità di *“ poter fruire degli appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica , secondo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 della L. 170/10”*.

Nel terzo ultimo cpv del dell'art. 6.7. del DM 5669 indica quali siano i predetti provvedimenti dispensativi e compensativi. Tra le misure compensative: *“registrazione delle lezioni; utilizzo di testi a formato digitale; programmi di sintesi vocale; altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame...”*

Tra le misure dispensative tra le altre...***“rivilegiare verifiche orali piuttosto che scritte tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;..prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa , ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare...”***

L'ateneo doveva, quindi, predisporre misure compensative **adeguate e proporzionate** alla specificità del problema della candidata in ottemperanza alle prescrizioni della legge 170/10, che impone che vengano adottati, seppur nella discrezionalità dell'università, le misure commisurate alla gravità e alle peculiarità del singolo caso in esame, di tal che nel caso di specie, il tempo supplementare, la calcolatrice e il lettore tutor commissario offerti, non erano mezzi sufficienti ed adeguati o commisurati alla gravità del disturbo della candidata, come poi l'esito della prova ha dimostrato,

La relazione peritale allegata, infatti, indica che proprio alla luce della comorbidità di cui è affetta la ricorrente doveva essere predisposto quale misura compensativa un **personal compu-**

ter con programma digitale, dotato di sintesi vocale, munito di cuffie acustiche, ed un programma di video- ingrandimento delle lettere e degli spazi, idonei a sopperire alle difficoltà che la candidata per la specificità del suo disturbo avrebbe incontrato nell'affrontare la prova del concorso.

L'illegittimità e la violazione di legge della decisione dell'università (doc.4) impugnata va ravvisata proprio nell'aver, volutamente e senza giustificato motivo, disatteso l'espressa richiesta avanzata dalla ricorrente di assegnazione di un “computer con video scrittura ingranditore” e di un programma di sintesi vocale munito di cuffie, che già con certificazione medica del 04.07.22 era stato espressamente richiesto e motivato dalla complessità e gravità del disturbo di cui la ricorrente aveva dimostrato di essere affetta (cfr referto del dr. Vio Ulss4 doc.9).

L'ateneo doveva fornire alla ricorrente il computer con programma digitale, dotato di sintesi vocale, munito di cuffie acustiche, ed un programma di video ingrandimento perchè solo con tali mezzi compensativi avrebbe potuto superare le difficoltà visuo-spaziali dovute dall'errata struttura grafica con cui, per le ragioni suesposte, sono stati formulati i quesiti e predisposta la prova, ed avrebbe, inoltre, consentito di ovviare all'inadeguatezza del tutor lettore, in quanto la lettura vocale con corrispondente illuminazione della parola appena pronunciata dall'audio del computer avrebbe consentito alla candidata di comprendere meglio ed immediatamente il significato della domande oggetto della prova e con il touch screen di dare immediatamente la risposta sulla stessa schermata appena visualizzata..

Tali mezzi compensativi avrebbero, altresì, consentito alla candidata di superare le sue problematiche di decodificazione e visuo-spaziali, in quanto *“le problematiche di natura visuo-spaziale che caratterizzano il profilo di funzionamento di Maria Vittoria si concretizzano per difficoltà rilevanti nei processi di orientamento spaziale, di analisi seriale dello spazio del foglio o di uno schermo, nell'utilizzo di riferimenti topologici (es. trovare un punto in una tabella). Per questi motivi i compiti in cui venga richiesto il trasferimento di un dato all'interno di una matrice sequenziale scorporata dal testo che contiene la domanda può aumentare la probabilità di errore nel trasferimento della risposta (ad esempio per salto di riga) e l'impiego di diverso tempo per orientamento necessario per collocare il dato richiesto”*.(doc.10-11).

La mancata concessione di adeguati ed efficienti mezzi compensativi, come indicato, ren-

de impossibile rendicontare ex post quanto la stessa abbia influito sull'esito infausto della prova della ricorrente, ma di certo l'incidenza dell'erronea, ingiusta ed illegittima decisione dell'ateneo bolognese adottata, unitamente all'inadeguata struttura grafica e redazione dei quesiti, ha comportato in modo assolutamente decisivo un risultato negativo, consentendole di raggiungere la sola votazione di 52,25, troppo ridotta per collocarsi in posizione utile nella graduatoria pubblicata in data 11.08.22 per concorrere all'ammissione di qualsiasi scuola di specializzazione, perchè ha posto la ricorrente in una condizione di inferiorità e di difficoltà nell'affrontare la prova rispetto alla generalità dei candidati, quando, invece, la candidata aveva tutte le possibilità intellettive per poterla superare con esito positivo ed utile per la sua immatricolazione alla scuola di specializzazione scelta, se, soltanto, in ottemperanza alla legge 170/10 le fossero state concesse le misure compensative e dispensative adeguate.

L'illegittimità delle decisioni dell'ateneo bolognese comporta l'annullamento di tutta la prova sostenuta dalla ricorrente, stante il grave danno e disparità di trattamento arrecatole e in mancanza di una precisa determinazione del diverso esito e punteggio che avrebbe diversamente raggiunto, non può che imporsi in accoglimento della presente impugnazione, la pronuncia della sua immatricolazione anche in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna, avendo indicato tutte le sue tre preferenze per l'università di Bologna, nella sua comunicazione del 19.09.22 (doc.12).

La valutazione della prova della ricorrente non può che essere risultata insufficiente per raggiungere il punteggio necessario per essere inserita utilmente nella graduatoria al fine di ottenere l'ammissione ad una delle scuole di specializzazione prescelte e neppure con l'apertura della sessione straordinaria alla fine di settembre 2022, avrà la possibilità di essere ammessa ad alcuna delle scuole di specializzazione per le quali residuano ancora dei posti, in attesa della chiusura definitiva delle immatricolazioni entro inderogabilmente il prossimo 06.10.22 (art.10 DM 909/22), atteso che il vizio di illegittimità della prova sta a monte ovvero nella mancata concessione dei mezzi di ausilio commisurati al suo disturbo e nell'impossibilità della stessa di poter far fronte al superamento della prova in condizione di parità con gli altri candidati, in mancanza dei predetti mezzi compensativi, indicati dalla legge, dal referto di diagnosi e dalla perizia medica allegata (doc. 8-9-10-11) come indispensabili.

++++++

**3) Sulla ammissione della ricorrente all'immatricolazione IN SOPRANNUMERO ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione delle scelte delle scuole di specializzazione del 19.09.22.**

In definitiva In luogo dell'annullamento della prova e dei provvedimenti tutti impugnati come indicati in epigrafe la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa a favore in caso di accoglimento dei ricorsi avverso le prove di ammissione all'immatricolazione a corsi di laurea e ad scuole di specializzazione, per il riconoscimento, anche in via cautelare, e non solo all'esito dei giudizi di merito, del diritto all'inserimento e all'immatricolazione dei ricorrenti anche in soprannumero, senza nessun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, pur ritenendo fondati i motivi di ricorso in ordine ai vizi lamentati in ordine all'espletamento della prova, a tal punto da giustificare il suo completo annullamento (*TAR Toscana, Firenze Sez. I 27.06.2011 n. 1105; Tar Napoli sez IV 28.10.2011 n. 5051; Tar Palermo Sez. I 28.02.2012 n. 457; Tar Brescia sez. II 16.07.2012 n. 1422; Decreto cautelare n. 4810/2013 del 04.12.13 e Sent. Tar Lazio 5922/2014*). ).

Alla luce di un tanto **anche in alternativa ad un provvedimento di annullamento della prova e dei provvedimenti impugnati ed in accoglimento dei motivi di impugnazione suelencati ed esposti si ritiene di insistere per l'ammissione della ricorrente all'immatricolazione anche in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22**, come indicate nella sua comunicazione delle preferenze, avendo scelto in via opzionale ben tre scuole di specializzazione della stessa università di Bologna, quali nell'ordine: 1) dermatologia e venereologia, 2) medicina fisica e riabilitativa, 3) medicina del lavoro (doc.12).

#### **RICHIESTA DI SOSPENSIVA E MISURA CAUTELARE**

#### **INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 56 D.LGS.104/2010**

Quanto al *fumus*, l'ampia illustrazione dei motivi di gravame pare non richiedere di soffermarsi oltre sulla fondatezza del ricorso, salvo precisare che in casi analoghi l'Ill.mo Tribunale si è già espresso accogliendo la misura cautelare ed anche nel merito il ricorso (*decreto cautelare n. 4810/2013 del 04.12.13 e Sent. Tar Lazio 5922/2014*).

Quanto al grave ed irreparabile pregiudizio, va evidenziato che nelle more del presente giudizio il mancato accoglimento della domanda di sospensiva cautelare qui proposta comporta un grave ed irreparabile danno alla ricorrente, perchè verrebbe privata della possibilità con effetti irrimediabili di potersi immatricolare **entro il termine ultimo di immatricolazione previsto dal citato DM per la data del 04.10.22 (o entro il 01.11.22 termine di inizio delle lezioni)** ad una delle scuole di specializzazione prescelte per l'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come da scelte e preferenze operate sul portale autorizzato (doc12), quali: dermatologia e venereologia. 2) medicina fisica e riabilitativa, 3) medicina del lavoro presso Università di Bologna.

Quand'anche il giudizio di merito si concludesse con esito positivo e di accoglimento del presente ricorso, non v'è chi non veda che nel frattempo il mancato accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento impugnato precluderebbe alla ricorrente la possibilità di poter accedere alla tanto desiderata scuola di specializzazione scelta presso l'università di Bologna.

L'accoglimento positivo del presente ricorso nel merito sarebbe vanificato dall'impossibilità per la deducente di poter accedere al corso di specializzazione premenzionato ove per il tempo trascorso ed impiegato per lo svolgimento del giudizio, le fosse preclusa la possibilità di immatricolarsi in via cautelare entro il 04.10.2022 indicato dal DM 909/22 (art.9) quale termine ultimo per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2021-2022 o entro inderogabilmente il termine dell'inizio delle lezioni del 01.11.22.

**IN VIA PRELIMINARE:** si insiste affinché l'adito Tribunale, alla luce della imminente scadenza del **04.10.2022, quale termine ultimo** per l'immatricolazione dei medici alle scuole di specializzazioni scelte per l'anno accademico 2021/2022, in ragione della loro posizione utile in graduatoria, ed atteso che il **giorno 01.11.2022 è indicato inderogabilmente quale termine di inizio delle lezioni per gli specializzandi,** come indicato nel bando di concorso (art. 9 DM 909/22), **pronunci il provvedimento cautelare INAUDITA ALTERA PARTE con il quale ammettere in soprannumero**, senza pregiudizio alcuno per gli altri aventi diritto e collocati in posizione utile nella graduatoria e già assegnati alle scuole di specializzazione scelte, l'immatricolazione della ricorrente ad una delle scuole di specializzazione dell'università di Bologna dalla stessa scelte, secondo la preferenza eseguita nella resistente



università di Bologna (comunicazione preferenze doc.12), e per l'effetto ordini alla resistente di eseguire l'immatricolazione in soprannumero della ricorrente per l'anno accademico in corso 2021/2022 entro il termine ultimo per le immatricolazioni fissato come da DM citato entro il 04.10.2022 o al più tardi entro e non oltre il 01.11.2022, termine di inizio delle lezioni (art. 2 DM 909/2022).

Il provvedimento cautelare è richiesto inaudita altera parte, atteso che, ancorchè l'art. 10 del DM 909/2022 preveda l'apertura della sessione straordinaria di assegnazione con decorrenza dalla chiusura delle immatricolazioni dei candidati assegnati alle scuole di specializzazione di cui all'art. 9 del medesimo DM, fissata per il 29 settembre 2022, la ricorrente, non avendo raggiunto per quanto esposto, un punteggio concorrenziale e sufficiente a raggiungere una posizione utile nella graduatoria unica nazionale, non riuscirebbe comunque ad ottenere alcuna assegnazione e a partecipare alla sessione straordinaria di immatricolazione dei posti rimasti vacanti nelle varie scuole di specializzazione di cui all'art.10 del DM citato (con conclusione prevista per il 06.10.22) ed, in ogni caso, nelle more del deposito del presente ricorso, stante il carico processuale dell'Ill.mo Tribunale adito, difficilmente potrà essere fissata un'udienza in camera di consiglio prima del 04.10.2022, quale scadenza ultima per l'immatricolazione nelle scuole di specializzazione e, comunque, prima dell'inizio delle lezioni fissate per il giorno 01.11.22 e si teme che non sussista il tempo congruo perchè possa essere discussa la presente richiesta misura cautelare ad una udienza fissata in camera di consiglio, prima della predetta scadenza, con il rischio che una tardiva pronuncia, seppur cautelare in ordine al presente contendere in un'udienza in camera di consiglio successiva al 01.11.22, finirebbe per frustrare irrimediabilmente e con danno irreparabile le legittime aspettative della ricorrente di vedersi ammessa all'immatricolazione ad una delle scuole di specializzazione prescelte per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22..

L'estrema importanza ed urgenza di una pronuncia sull'immatricolazione cautelare della ricorrente ad una delle scuole di specializzazione dell'università di Bologna tra quelle prescelte per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22 è dovuta, infatti, dalla circostanza che l'ultimo termine per l'immatricolazione indicato dal Mur e dall'amministrazione universitaria è il giorno 04.10.22 (o per la sessione straordinaria il 06.10.22) e la mancata immatrico-

lazione della dr. [REDACTED] entro tale termine comporta per la stessa la violazione e perdita irrimediabile di ogni sua legittima aspettativa ed interesse .

Tanto più che i diritti di difesa delle rispettive parti sono in ogni caso tutelati dal contraddittorio che inevitabilmente si instaura all'udienza fissata per la camera di consiglio successiva alla pronuncia inaudita altera parte ove l'Ill.mo Collegio potrà approfondire l'oggetto del presente contendere senza, però, aver irreparabilmente arrecato pregiudizio alcuno alla ricorrente, ove non l'abbia privata di una preliminare pronuncia sulla sua ammissione all'immatricolazione per l'anno accademico 2021/2022 ad una delle scuole di specializzazione prescelte.

**IN SUBORDINE:** si chiede la pronuncia del provvedimento cautelare invocato in modo che non siano violate le legittime aspettative della ricorrente nel vedersi ammessa all'immatricolazione con riserva e in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte per l'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12) e con l'ordine ai resistenti di procedere all'esecuzione dell'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), con contestuale urgente richiesta di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la sua discussione e pronuncia per la prima data possibile e compatibilmente al carico processuale dell'adito Tribunale ossequiosamente entro e non oltre la data del 01.11.22 di inizio delle lezioni.

Tutto ciò premesso in fatto e in diritto, con riserva di ampliare i motivi già dedotti e di dedurre di nuovi in relazione alla documentazione che verrà depositata In giudizio dall'amministrazione resistente, l'esponente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa

#### **CHIEDE**

che Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito, Voglia

**PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DA PRONUNCIARE INAUDITA ALTERA PARTE o in subordine in Camera di Consiglio,** come da istanza di misura cautelare sopra formulata per le ragioni esposte, ed eventualmente, poi, con decisione in forma semplificata, accogliere contrariis rejectis le seguenti

## CONCLUSIONI

in via preliminare: ove occorra, disporre ed autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica con i pubblici proclami ex art. 41 cpa, stante la numerosità delle persone coinvolte e controinteressati, la difficoltà oggettiva delle loro individuazione e il mancato riscontro delle Autorità resistenti alla richiesta di un nominativo controinteressato.

**in via principale:** dichiarare illegittimi e quindi annullare, i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e ogni altro atto antecedente, connesso, presupposto e conseguente, e ciò con ogni conseguenza di legge, e per l'effetto dichiarare, riconoscere e statuire alla candidata [REDACTED] [REDACTED] il diritto ad immatricolarsi ad una delle scuole di specializzazione dell'università di Bologna prescelte per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), per l'anno accademico 2021/2022 e per l'effetto ordinare e condannare le autorità resistenti ad immatricolare la ricorrente ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), per le ragioni indicate in narrativa;

**in alternativa:** in luogo dell'annullamento di tutta la prova, delle graduatorie ammesse e dei provvedimenti impugnati, sempre in accoglimento del presente ricorso, dichiarare, riconoscere e statuire alla candidata [REDACTED] il diritto ad immatricolarsi ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), per l'anno accademico 2021/22 anche in soprannumero, senza nessun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria, e per l'effetto ordinare e condannare le autorità resistenti ad immatricolare la ricorrente ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12) anche in soprannumero per l'anno accademico 2021/2022 per le ragioni indicate in narrativa ;

**in subordine:**condannare le autorità resistenti al risarcimento in forma specifica a favore della

ricorrente disponendo e statuendo l'ammissione e l'immatricolazione della ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12), per l'anno accademico 2021/22 per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto condannare le resistenti ad immatricolare la ricorrente in soprannumero ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12);

**In subordine ulteriore:** disporre l'annullamento della prova e la sua ripetizione con la concessione di tutti i mezzi compensativi e dispensativi richiesti e previsti dalla legge.

**In estremo subordine:** condannare le autorità resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego all'inserimento della candidata nella graduatoria e all'immatricolazione ad una delle scuole di specializzazione prescelte dell'università di Bologna per l'anno accademico in corso 2021/2022 di cui al DM 909/22, come indicate nella sua comunicazione di preferenze delle scuole di specializzazione inviata nei termini di cui al DM citato (doc.12) per l'anno accademico 2021/2022 per le ragioni indicate in narrativa e nella misura che verrà ritenuta di giustizia.

**Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.**

**In via istruttoria:** disponga l'adito Tribunale in forza dei propri poteri ex art. 65 cpa di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria, ordinando in particolare alle amministrazioni resistenti l'esibizione dei documenti richiesti con comunicazione del 16.08.2022 e quelle successive, ma non forniti al ricorrente e con riserva di motivi aggiuntivi.

Ai fini dell'art. 9 della L. 488/99, e successive modifiche si dichiara che il contributo unico della presente causa è pari ad € 650,00=.

I procuratori della ricorrente dichiarano che eventuali comunicazioni potranno essere inviate al fax N. 0421/220961 o al N. 1782730020 od al seguente indirizzo di posta elettronica: avv-danielacolusso@libero.it, oppure pec: danielaluisella.colusso@venezia.pecavvocati.it oppure pec: gdefrancesco@legalmail.it.

**In via istruttoria:** Si producono gli atti impugnati dei quali la ricorrente è in possesso ed elencati in epigrafe del presente ricorso con numerazione dal n.1) al 7).

Seguendo la numerazione si depositano, altresì, i seguenti documenti a suffragio e sostegno delle proprie difese:

- 8) copia certificazione medica di diagnosi di DSA presentata dalla candidata in allegato alla sua domanda di partecipazione alle prove di ammissione ;
- 9) copia certificazione DSA del 04.07.22;
- 10) relazione medica del dr. Vio Claudio.
- 11) perizia medico legale del dr. E. Casarin;
- 12) copia della scelta delle scuole di specializzazioni.
- 13) copia richiesta documenti all'università del 20.08.22;
- 14) copia solleciti accesso atti al MUR
- 15) Copia solleciti accesso atti al Cineca;
- 16) riscontro all'accesso atti dell'ateneo del 08.09.22.
- 17) copia domanda di partecipazione alla prova selettiva;
- 18) posizione del controinteressato.

Con ossequio

San Donà di Piave (VE), 24/09/2022

-Avv. Daniela L Colusso -

Avv. Giandomenico De Francesco